



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 19/07/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE
COMUNE DI SASSO MARCONI - LEPIDA**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **15:00** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Presente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Presente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE
COMUNE DI SASSO MARCONI - LEPIDA**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03 disciplina tra l'altro che tutte le attività di comunicazione ad uso privato sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105;
- ✓ l'art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.";
- ✓ il Comune, pur disponendo di portanti ottici e radio in banda libera in attraversamento suolo pubblico, non dispone delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la gestione dei suddetti portanti in quanto "non operatore TLC", autorizzazione necessaria ogni qual volta si esca da attività di "collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 99 comma 5 del D.Lgs. 259/03;
- ✓ il Comune utilizza, per la comunicazione tra le proprie sedi, apparati di telecomunicazione il cui uso è subordinato alla relativa legislazione;
- ✓ il Comune considera l'esercizio di tali reti nell'interesse e per i fini istituzionali e programmatici definiti dal Comune stesso;
- ✓ LepidaSpA è la società costituita nel 2007 ai sensi della L.R. 11/2004 con l'obiettivo, tra l'altro, di gestire la realizzazione ed i successivi utilizzi delle reti;
- ✓ LepidaSpA, ad esclusivo capitale pubblico, è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione della rete di telecomunicazione e per l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete;
- ✓ LepidaSpA è operatore di telecomunicazioni per reti private con autorizzazione 5440/FO;
- ✓ LepidaSpA è operatore di telecomunicazioni per reti pubbliche con autorizzazione MAR/14698 oltre che alla interconnessione con altre reti;
- ✓ LepidaSpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione con numero 21421;
- ✓ il Comune è Socio di LepidaSpA e come tale effettua il controllo analogo secondo quanto previsto nella L.R. 11/2004 e nello statuto;

- ✓ le reti private non possono essere interconnesse secondo l'art. 122 del D.Lgs. 259/03 se non con esplicita autorizzazione, per cui nel caso più reti private siano sotto l'egida di LepidaSpA in uso esclusivo queste rappresentano un'unica rete privata;
- ✓ ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 259/03 "Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.";
- ✓ reti pubbliche forniscono l'accesso in modo non discriminante a tutti i soggetti richiedenti secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi basata sui principi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994;
- ✓ LepidaSpA ha adottato una Carta dei Servizi, comunicata ad AGCOM e pubblicata nel sito istituzionale di LepidaSpA all'URL http://www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/doc_societaria/Carta%20dei%20servizi%20di%20LepidaSpA.pdf;
- ✓ l'esercizio di una rete non ne prevede la proprietà ma l'uso esclusivo;
- ✓ la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1907 del 06/12/2010 e ss. mm., ha tra l'altro affidato a LepidaSpA la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa LepidaSpA;

Visto lo schema di convenzione per l'Esercizio di Portanti Ottiche allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dalla convenzione non discendono oneri di spesa per il comune di Sasso Marconi

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio di portanti ottiche fra Comune di Sasso Marconi e Lepida SpA che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che dal presente atto non discendono oneri di spesa;
- di demandare al Sia dell'Unione per quanto riguarda gli aspetti informatici e alla Dirigente di Staff per quanto riguarda gli aspetti amministrativi i successivi adempimenti gestionali.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

Convenzione per l'Esercizio di Portanti Ottiche

TRA

- **Comune di XXX** (di seguito denominato "Comune"), **rappresentato dal XXXXX**

E

- **Lepida S.p.A.** (di seguito denominata "LepidaSpA"), rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Gianluca Mazzini, **che agisce in base al mandato XXXX;**

(Comune e LepidaSpA "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte")

Premesso che:

1. il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03 disciplina tra l'altro che tutte le attività di comunicazione ad uso privato sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105;
2. l'art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.";
3. il Comune, pur disponendo di portanti ottici e radio in banda libera in attraversamento suolo pubblico, non dispone delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la gestione dei suddetti portanti in quanto "non operatore TLC", autorizzazione necessaria ogni qual volta si esca da attività di "collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 99 comma 5 del D.Lgs. 259/03;
4. il Comune utilizza, per la comunicazione tra le proprie sedi, apparati di telecomunicazione il cui uso è subordinato alla relativa legislazione;
5. il Comune considera l'esercizio di tali reti nell'interesse e per i fini istituzionali e programmatici definiti dal Comune stesso;
6. LepidaSpA è la società costituita nel 2007 ai sensi della L.R. 11/2004 con l'obiettivo, tra l'altro, di gestire la realizzazione ed i successivi utilizzi delle reti;
7. LepidaSpA, ad esclusivo capitale pubblico, è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione della rete di telecomunicazione e per l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete;
8. LepidaSpA è operatore di telecomunicazioni per reti private con autorizzazione 5440/FO;

9. LepidaSpA è operatore di telecomunicazioni per reti pubbliche con autorizzazione MAR/14698 oltre che alla interconnessione con altre reti;
10. LepidaSpA è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione con numero 21421;
11. il Comune è Socio di LepidaSpA e come tale effettua il controllo analogo secondo quanto previsto nella L.R. 11/2004 e nello statuto;
12. reti private non possono essere interconnesse secondo l'art. 122 del D.Lgs. 259/03 se non con esplicita autorizzazione, per cui nel caso più reti private siano sotto l'egida di LepidaSpA in uso esclusivo queste rappresentano un'unica rete privata;
13. ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 259/03 "Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.";
14. reti pubbliche forniscono l'accesso in modo non discriminante a tutti i soggetti richiedenti secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi basata sui principi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994;
15. LepidaSpA ha adottato una Carta dei Servizi, comunicata ad AGCOM e pubblicata nel sito istituzionale di LepidaSpA all'URL http://www.lepida.it/sites/default/files/u8/Chi_siamo/doc_societaria/Carta%20dei%20servizi%20di%20LepidaSpA.pdf;
16. l'esercizio di una rete non ne prevede la proprietà ma l'uso esclusivo;
17. la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1907 del 06/12/2010 e ss. mm., ha tra l'altro affidato a LepidaSpA la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa LepidaSpA.

**Tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:**

Art. 1. Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2. Oggetto e Consenso

1. Il Comune cede l'uso esclusivo delle infrastrutture elencate nell'Allegato "A", ivi compresi gli apparati di comunicazione elettronica necessari per il collegamento, a LepidaSpA, per azioni e scopi analoghi a quelli richiamati nella D.G.R. 1907/2010;
2. LepidaSpA accetta il mandato all'esercizio delle infrastrutture di cui all'Allegato "A".

Art. 3. Contenuti dell'Allegato "A"

1. L'Allegato "A" deve necessariamente contenere i seguenti elementi per ogni infrastruttura affidata:
 - a. elenco dei portanti ottici affidati con indicazione:
 - i. del percorso;
 - ii. della numerosità;
 - iii. dei punti di consegna;
 - iv. della numerazione assegnata;
 - b. elenco degli apparati affidati con indicazione:
 - i. del produttore;
 - ii. del modello;
 - iii. del Product Number;
 - iv. del Serial Number;
 - v. delle credenziali di accesso;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla lista contenuta nell'Allegato "A" sono apportate con atto scritto a firma, tra i referenti delle Parti, definiti dall'Art. 11.

Art. 4 Impegni di LepidaSpA

LepidaSpA si impegna:

1. ad utilizzare l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica pubblica o privata più confacente alla tipologia di servizio prevista per le reti concesse in uso esclusivo;
2. a consentire al Comune di effettuare proprio traffico sulle infrastrutture messe a disposizione di LepidaSpA;
3. a comunicare ogni informazione necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle reti concesse in uso esclusivo.

Art. 5. Impegni del Comune

Il Comune si impegna:

1. a concordare preventivamente qualsiasi modifica architettonica o di configurazione delle reti;
2. a fornire a LepidaSpA ogni supporto operativo per attuare l'esercizio delle reti, ivi compresa la messa a disposizione di proprio personale e di risorse strumentali terze opportunamente selezionate e contrattualizzate dal Comune stesso.

Art. 6. Oneri

1. La concessione dell'uso ed il mandato all'esercizio di suddette reti di telecomunicazione sono a titolo gratuito e non oneroso per entrambe le Parti, fatti salvi gli eventuali costi affrontati per ulteriori autorizzazioni specifiche che si rendessero necessarie.

Art. 7. Manutenzione

1. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastruttura ed apparati esulano dal mandato affidato nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 8. Durata

1. La concessione dell'uso esclusivo e non oneroso di suddette reti di telecomunicazione ed il relativo mandato all'esercizio delle stesse resteranno in vigore per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo a LepidaSpA di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni.

Art. 9. Recesso

1. Le Parti riconoscono sin da ora reciprocamente la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla presente Convenzione dandone comunicazione tramite pec almeno 180 (centottanta) giorni prima dalla data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Art. 10. Disposizioni finali

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata tra le Parti;
2. il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente;
3. per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 11. Referenti

1. Il Comune comunicherà a LepidaSpA il proprio referente per il mandato in oggetto entro una settimana dalla sottoscrizione;
2. il Comune comunicherà a LepidaSpA ogni variazione di referente che ritenga necessaria;
3. LepidaSpA comunicherà al Comune il proprio referente per il mandato in oggetto entro una settimana dalla sottoscrizione;
4. LepidaSpA comunicherà al Comune ogni variazione di referente che ritenga necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di XXX
Il XXX

Lepida S.p.A.
Il Direttore Generale



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2017 / 400
Area di Staff

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE
COMUNE DI SASSO MARCONI - LEPIDA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/07/2017

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2017 / 400
Area di Staff

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE
COMUNE DI SASSO MARCONI - LEPIDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/07/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 41 del 19/07/2017

Area di Staff

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI PORTANTI OTTICHE
COMUNE DI SASSO MARCONI - LEPIDA .**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 10/08/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)